

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo – Componenti;
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) **RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €750,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON;**
- **SQUALIFICA FINO ALL’1.3.2009 AL CALCIATORE MERLIM DA SILVA ALEX RODRIGO;**
- **SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOSTA GOMES RAFAEL;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELEM THIAGO, INFLITTE SEGUITO GARA MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 22.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 228 del 26.11.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Augusta di Augusta (Siracusa), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) **RICORSO DELL’U.S. CADELBOSCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADELBOSCHESE/BETTOLA SPES DEL 24.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 19.11.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cadelboschese di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. ENTELLA FEMM. CHIAVARI AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ENTELLA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**

SEGUITO GARA MULTEDO CALCIO FEMMINILE/ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI DEL 15.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Entella Femminile Chiavari di Chiavari (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 15 gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete